



COMUNICATO UFFICIALE N. 140 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 105/AA al n. 111/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 958 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto LAZZARO e Alessio CIANCAGLINI e della società A.C. SCERNI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO LAZZARO, Presidente della società A.C. Scerni A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione all'art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D, nonché dell'art. 23 delle NOIF, per aver consentito ai sig.ri Cianci Nicola, Lupo Giuseppe e Ciancaglino Alessio, persone non abilitate e prive di qualifica, in quanto non iscritte ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere di fatto, nella S.S. 2018/2019 l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società, partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Abruzzo, con il consapevole ausilio del “prestanome” sig. De Guglielmo Vincenzo quale allenatore tesserato;

ALESSIO CIANCAGLINI, tesserato in qualità di calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, unitamente ai sig.ri Lupo Giuseppe e Cianci Nicola, l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico l'attività di allenatore della prima squadra della società A.C. Scerni A.S.D., partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Abruzzo, utilizzando a tal fine la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato sig. De Guglielmo Vincenzo;

A.C. SCERNI A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LAZZARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. SCERNI A.S.D. e dal Sig. Alessio CIANCAGLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il sig. Roberto LAZZARO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CIANCAGLINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. SCERNI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 97 pf 19/20 adottato nei confronti della società A.C.D. STRAMBINESE 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C.D. STRAMBINESE 1924, per responsabilità oggettiva ai sensi del art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Hanine ANUAR;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GRASSINO, nella qualità di legale rappresentante, per conto della A.C.D STRAMBINESE 1924;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.C.D. STRAMBINESE 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1540 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FANELLI e della società U.S.D. ROCCAPALUMBA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO FANELLI, dirigente della U.S.D. Roccapalumba, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto al termine dell'incontro *ASD Giovane Castelbuono – Roccapalumba* del 05.05.2019 disputatasi a Castelbuono (PA), gara unica valevole per la fase Play Off del campionato di 1° categoria, il predetto Fanelli Alessandro, rivolgendosi al sig. Conforto Gaetano che svolgeva le funzioni di Commissario di Campo, lo apostrofava con toni minacciosi;

U.S.D. ROCCAPALUMBA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FANELLI in proprio e dal Sig. Giuseppe Dolcemascolo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ROCCAPALUMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Alessandro FANELLI, e di € 200 di ammenda per la società U.S.D. ROCCAPALUMBA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Loreto RASTELLI, Domenico ROCCI, Toni RONDOLONE, e della società A.S.D. REAL CASTELLALTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORETO RASTELLI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Castellalto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nonché dell'art. 23 delle NOIF, per aver consentito al sig. Rondolone Toni, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere di fatto, nella s.s. 2018/2019, l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Abruzzo con il consapevole ausilio del "prestanome" sig. Rocci Domenico quale allenatore-calciatore tesserato;

DOMENICO ROCCI, allenatore Uefa B - codice 118733 - abilitato F.I.G.C e tesserato per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Real Castellalto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lett. D, del Reg. del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Real Castellalto al sig. Rondolone Toni, non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, fungendo a favore dello stesso da prestanome;

TONI RONDOLONE, tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Real Castellalto partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Abruzzo, utilizzando a tal fine la funzione di "prestanome" del tecnico abilitato sig. Rocci Domenico;

A.S.D. REAL CASTELLALTO, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32*sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Loreto RASTELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASTELLALTO, Domenico ROCCI e Toni RONDOLONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Loreto RASTELLI, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Domenico ROCCI, di 2 mesi di inibizione per il sig. Toni RONDOLONE, e di € 334 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASTELLALTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simone DI GIROLAMO e della società S.S.D. COLONNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE DI GIROLAMO, all'epoca dei fatti Rappresentante legale della società S.S.D. COLONNA, in violazione dell'art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto statuito nella Sez. 10. del C.U. n.1 S.G.S. F.I.G.C. s/s 19/20 del 02/07/19 ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, per aver quest'ultima organizzato Raduni per giovani calciatori (ovvero eventi con fini promozionali della scuola calcio del club rivolti ai nati dal 2007 al 2014), da svolgersi nelle giornate del 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 luglio 2019 senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

S.S.D. COLONNA, per responsabilità diretta, ex art. 6 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti addebitabili al Sig. Simone DI GIROLAMO, nella propria ricordata qualità all'epoca dei fatti di legale rappresentante società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone DI GIROLAMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. COLONNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione per il Sig. Simone DI GIROLAMO e di € 100 di ammenda per la società S.S.D. COLONNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1471 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio SCHIAVI e della società A.C.D. CASALVIERI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO SCHIAVI, Presidente e legale rappresentante della A.C.D. CASALVIERI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché all'art. 38 delle NOIF e all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione 2018/2019, il signor LUCA NARDONE, dopo le dimissioni del tecnico Rufo e prima della richiesta e della ratifica del tesseramento (dal 5 al 29 marzo 2019) assumesse la responsabilità tecnica della squadra della A.C.D. CASALVIERI partecipante al Campionato di Promozione – Girone D, organizzato dal C.R. Lazio, dirigendo gli allenamenti infrasettimanali e impartendo le disposizioni tattiche durante le partite dall'esterno del recinto di gioco;

A.C.D. CASALVIERI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia sportiva, formulata dal Sig. Antonio SCHIAVI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. CASALVIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Antonio SCHIAVI, e di € 150 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. CASALVIERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 643 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Roberto FASCIANI e della società A.S.D. MARSICANA S.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO FASCIANI, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Marsicana, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 4, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, la società da lui rappresentata, omesso di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento a quanto accaduto in occasione della gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria Marsicana – Polisportiva Morronese del 9.12.2018, in occasione della quale un soggetto non identificato aveva colpito al volto il calciatore della Polisportiva Morronese Emanuele La Civita con violenza tale da rendere necessario l'intervento di una autoambulanza del 118 e il trasferimento presso il più vicino Reparto di Pronto Soccorso, dove il La Civita veniva trattenuto e dimesso solo in tarda serata con un referto di 5 giorni di prognosi e cure;

A.S.D. MARSICANA S.C., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo presidente, signor Roberto Fasciani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32*sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto FASCIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MARSICANA S.C.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Roberto FASCIANI e di € 500 di ammenda per la società A.S.D. MARSICANA S.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina